

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 28

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

GIUSEPPE CIARRAPICO

procedimento civile n. 2023/10 R.G. pendente presso il Tribunale Ordinario di Cassino

**Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Cassino
il 2 luglio 2012**



TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

**AL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA**

Oggetto: trasmissione atti inerenti al fasc. n.2023/10

Udienza 15/11/2013 G.I. Dott. G. Sordi

Con la presente le invio copia degli atti relativi al fascicolo d'ufficio n.2023/10 come da ordinanza che si allega in copia conforme depositata in data 29/06/2012 del G.I. dott. Sordi per competenza.

Ossequi.

Cassino li 02/07/2012

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rina Di Carlo





TRIBUNALE DI CASSINO

N. 2023/2010

Università degli Studi del Molise, Cannata Giovanni, Barbieri Valerio, Barbieri Gerardo e De Blasis Maria Teresa c/ Ciarrapico Giuseppe ed altri

Il Giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva,

premesso che gli attori hanno esercitato azione per risarcimento danni che assumono esser loro derivati dal contenuto diffamatorio degli articoli apparsi sul quotidiano Nuovo Oggi Molise pubblicato nei giorni 25.3.10, 27.3.10, 16.4.10, 17.4.10, indicando quale corresponsabile il senatore onorevole Ciarrapico Giuseppe quale editore di fatto,

considerato che questi, preliminarmente, ha eccepito doversi applicare nei suoi riguardi l'immunità di cui all'art 68 della Costituzione in quanto i contenuti di detti articoli costituirebbero opinioni da lui espresse nell'esercizio delle sue funzioni, quindi riferibili all'esercizio del mandato parlamentare,

ritenuto, a mente del disposto dell'art 3 co. 4° della L. n. 140/2003 che tale eccezione non sia accoglibile secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte:

“A tal fine deve rilevarsi che l'art. 68 Cost., comma 1, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nella giurisprudenza costituzionale, il cit. art. 68, è stato interpretato nel senso che, ai fini del riconoscimento di questa immunità, la norma, anche se non si riferisce a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni del potere legislativo, non riguarda solo gli atti tipici del parlamentare, ma comprende anche ciò che di essi sia presupposto o conseguenza (in questo senso, Cass. 5.12.1997 n. 375; Cass. ord. 7.7.1998 n. 298; Cass. 18.7.1998 n. 298; Cass. 20.7.1999 n. 329; Cass. 17.5.2001 n. 137; Cass. 14.6.2001 n. 191; Cass. 19.7.2004 n. 13346; Cass. 26.9.2005 n. 18781; Cass. 12.4.2006 n. 8626; Cass. 6.9.2007 n. 18689).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a cursive flourish.

Questo significa che l'attività è giustificata quando sia divulgativa all'esterno di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari (Corte cost. 6.12.2002 n. 521).

Tale disciplina, sostanzialmente, è rimasta immutata dopo la L. 20 giugno 2003, n. 140, contenente, fra l'altro, disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 (Corte cost. 24.1.2005 n. 28).

La cit. L. art. 3, infatti, stabilisce che l'art. 68 Cost., comma 1, si applica, in ogni caso, per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

In altri termini, la norma, pur ampliando il concetto di espressione del voto garantito, non ha mutato il principio del legame funzionale, necessario per la configurazione della giustificazione contenuta nel testo costituzionale, fra le opinioni espresse o gli atti compiuti e l'esercizio di funzioni parlamentari.

La stessa Corte costituzionale, con riferimento all'attività espletata fuori del Parlamento, infatti, ha sempre affermato che deve esistere un legame funzionale fra l'opinione espressa o gli atti compiuti e l'esercizio di funzioni parlamentari.

E ciò, perchè, non qualsiasi opinione espressa dai membri delle camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.

La ragione giustificatrice di un tale assunto è che la prerogativa dell'insindacabilità non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe un'immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità di parlamentare.

Ciò che è richiesto, invece, è la identificabilità della dichiarazione resa, quale espressione di attività parlamentare.

Occorre, in altri termini, la riproduzione, all'esterno delle Camere, di dichiarazioni rese in sede parlamentare e tale riproduzione non è sindacabile ove si riscontri l'identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata in sede esterna (Corte cost. 11.1.2001 n. 11).

In tal modo, per l'attività del parlamentare che si svolga fuori delle sedi istituzionali, continua a rilevare il cosiddetto nesso funzionale, tra l'attività e la funzione protetta, il quale è il solo che consente di distinguere le opinioni del parlamentare, riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare (Corte cost. 16.4.2004 n. 120).

In una tale prospettiva, la stessa Corte ha chiarito il significato del concetto di nesso funzionale, affermando che le dichiarazioni rese extra moenia, in tanto possono essere coperte dalla garanzia di insindacabilità, in quanto siano collegate da nesso funzionale ad un'attività parlamentare precedentemente svolta, restando invece irrilevante quella successiva (Corte cost. 19.11.2004 n. 348; v. in tal senso anche Cass. 6.9.2007 n. 18689; Cass. 12.4.2006 n. 8626; Cass. 26.9.2005 n. 18781; Cass. 19.7.2004 n. 13346).

E questo perchè il termine "opinioni espresse", contenuto nell'art. 68 Cost., rende inconfutabile un'iniziale perseguibilità del parlamentare cui possa, eventualmente, sovrapporsi un successivo atto parlamentare che la escluda (Corte cost. 19.11.2004 n. 347 e 24.1.2005 n. 28).

Questi principi si applicano anche al caso in esame.

La sentenza impugnata è espressione di corretta applicazione di tali principi, i quali non sono stati messi in discussione neppure dalle pronunce della Corte costituzionale rese successivamente alla decisione, come si ricava da quanto sopra riportato.

In particolare, deve sottolinearsi che la L. n. 140 del 2003, è solo ricognitiva dell'esistente.

Nè potrebbe essere altrimenti.

Ove, avesse, infatti incluso nell'esistente anche l'attività politica, si sarebbe posta in insanabile contrasto con il contenuto della norma dell'art. 68 Cost., quale fissato dalla stessa Corte



costituzionale.

Passando all'esame della disposizione di cui alla L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 1, deve, infatti, rilevarsi che con tale legge finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'art. 68 Cost., comma 1, il Legislatore non ha, per nulla, innovato alla predetta TO disposizione costituzionale, ampliandone o % restringendone arbitrariamente la portata.

Si è, invece, limitato a rendere esplicito il contenuto della disposizione stessa, specificando, ai fini della sua immediata applicazione da parte del giudice, gli atti di funzione tipici, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di localizzazione.

Ciò, in conformità, del resto, alle indicazioni ricavabili, al riguardo, dalla giurisprudenza costituzionale in materia, incentrata - come già detto - sul necessario riscontro di un nesso funzionale tra dichiarazioni rese e funzione parlamentare svolta, perchè possa operare la predetta prerogativa parlamentare.

Nella specie, - come già rilevato - la Corte di merito ha correttamente applicato i principi così esposti andando esente dalle violazioni alla stessa contestate.

La stessa, infatti, dopo avere dato conto dell'*excursus* normativo e giurisprudenziale in materia - correttamente riportato, ha rilevato che l'interpretazione prospettata dall'appellante - in relazione allo stretto collegamento individuabile tra le dichiarazioni e la funzione parlamentare dell'on. S., "trattandosi di tipica manifestazione di un giudizio politico espresso da un parlamentare in ordine a fatti politicamente rilevanti e corrispondenti, nei contenuti, all'opinione espressa dallo stesso in sede parlamentare" - "finisce con l'obliterare del tutto la correlazione, che pure risulta chiarissima nel testo costituzionale, tra l'insindacabilità delle opinioni espresse e l'"esercizio" della funzione parlamentare, giacchè di fatto, ove si aderisse alla predetta interpretazione, qualsiasi dichiarazione che avesse un contenuto "politico" - nel senso estremamente generico proprio di tale termine - risulterebbe sempre riconducibile alla funzione parlamentare, anche se concretatasi nella mera ed esplicita denigrazione dell'avversario politico; la norma costituzionale, in realtà, non ha inteso tutelare l'attività politica del parlamentare, ma soltanto quelle specifiche attività in cui si riflette l'esercizio della funzione parlamentare, concludendo, sul punto, che Alla stregua di tali premesse, si deve escludere che nella specie possa ravvisarsi il collegamento invocato dall'appellante tra le dichiarazioni all'origine della controversia e l'esercizio delle funzioni parlamentari; di certo, non possono essere condivise le considerazioni espresse dalla difesa dell'appellante circa la "sostanziale identità di contenuti" tra la dissertazione svolta dal medesimo circa i rapporti tra D.B. e S. E. e la precedente manifestazione di voto, espressa in Parlamento, contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. C.; si tratta di due vicende palesemente diverse che sono state collegate dall'on. S. soltanto in funzione di un ragionamento diretto a criticare ed a svilire le posizioni assunte dal giornale "(OMISSIS)"; ragionamento, astrattamente legittimo solo se condotto nei modi e nei limiti propri del diritto di critica".

Ed a tale riguardo, deve aggiungersi la correttezza dei principii espressi e dell'accertamento compiuto dalla Corte di merito in ordine all'esercizio, alle modalità ed ai limiti del diritto di critica."

(Cass Sez III n. 29859/2008; n. 18689/2007);

ciò in considerazione del fatto che il senatore Ciarrapico non ha allegato prova alcuna attestante il suddetto nesso funzionale fra tali espressioni oggetto dell'odierna trattazione e sue attività parlamentari: nesso certo non riconoscibile fra il contenuto dei suddetti articoli di giornale riguardanti vicende della Università degli Studi del Molise e sue interrogazioni proposte,



unitamente ad altri colleghi parlamentari, riguardo l'Università di Roma Tor Vergata, l'Università di Roma La Sapienza;

dispone la separazione della sua posizione e la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica, con sospensione del procedimento riguardo l'azione proposta in suo danno,

rinvia all'udienza del 15 novembre 2013 ore 9.00
per la precisazione delle conclusioni riguardo le altre parti.

Alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino li

21/06/2013

il Giudice

dr. Gabriele Sordi

Deposito nella Cancelleria del Tribunale
di Cassino il 29-06-2012
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rina Di Carlo

TRIBUNALE DI CASSINO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CASSINO 2/7/2012 x uso trasmissione
atti al Senato della Repubblica
tratto del f. ex. n. 2023/10 -

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rina Di Carlo



